

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 17

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, SANTANGELO, AIROLA,
SIMEONI, BULGARELLI, MOLINARI, CAPPELLETTI, MORRA,
BERTOROTTA, CAMPANELLA, MARTELLI, SCIBONA, LEZZI,
CIOFFI, MARTON, ORELLANA e BATTISTA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013

Introduzione dell’articolo 120-*bis* in materia di personalità
del voto dei Senatori

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione del Regolamento è volta a contrastare il fenomeno dei cosiddetti senatori «pianisti», ovvero dei senatori che nel corso delle votazioni nell'Assemblea del Senato si sostituiscono ad altro senatore determinando, nei fatti, una inammissibile lesione alla regolarità dei lavori e alla dignità dell'organo parlamentare.

La personalità del voto parlamentare, ancorché indirettamente, è prevista dall'articolo 64, terzo comma, della Costituzione che richiede, per l'approvazione delle deliberazioni, la maggioranza dei «presenti», escludendo dunque palesemente la possibilità di voto delegato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 379 del 17 ottobre 1996, ha, a tal riguardo, chiarito che «la garanzia che il voto sia esercitato personalmente deve essere apprestata dai regolamenti parlamentari, l'applicazione dei quali è insindacabilmente riservata alle Camere». La Corte ha, tuttavia,

esortato a che «la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà».

Dunque, al fine di dotare il Regolamento di un efficace strumento sanzionatorio volto a contrastare il deprecabile fenomeno dei cosiddetti «pianisti», l'articolo unico della presente proposta – oltre a definire «personale» e «indelegabile» il voto parlamentare – assegna al Presidente e ai Senatori Segretari il potere di adire il Consiglio di Presidenza per irrogare sanzioni, che si potranno incrementare in casi di particolari gravità e di recidiva.

Per i motivi esposti nella presente relazione si auspica una celere approvazione della presente proposta di modifica del Regolamento.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 120 è inserito il seguente:

«Art. 120-bis. - (*Personalità ed indelegabilità del voto - Sanzioni*) - 1. Il voto espresso dai senatori è personale e indelegabile.

2. Ciascun Segretario, ovvero il Presidente, può proporre al Consiglio di Presidenza di deliberare, nei confronti del Senatore che si sostituisce nell'espressione di voto ad altro Senatore, l'interdizione a partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta.

3. In caso di grave e reiterata violazione del presente articolo da parte di un Senatore, l'interdizione a partecipare ai lavori del Senato può essere irrogata per un periodo non superiore a venti giorni di seduta.

4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche nei confronti del Senatore inopportuno sostituito da altro Senatore nell'espressione di voto».

